

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 08/02/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato in data 07/11/2014 ed estinto in corrispondenza della rata n. 48/120, a gennaio 2019. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 3.578,58, quale quota parte delle commissioni del mandante per il perfezionamento del contratto e le provvigioni del credito, oltre agli interessi calcolati secondo il criterio pro rata temporis. Nell'importo complessivamente richiesto parte attrice ricomprende, altresì, l'ammontare di euro 244,00 corrispondente a n. 1 rata -relativa al mese di gennaio 2019, erroneamente considerata come insoluta dall'intermediario.

Costitutosi, l'intermediario evidenzia, in primis, l'infondatezza della richiesta di restituzione degli interessi contrattuali sulla base del metodo pro rata temporis, in quanto il piano di ammortamento alla francese prevede rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescenti e sottolinea che in sede di conteggio estintivo sono stati decurtati tutti gli interessi sulle rate future, in quanto non maturati. A dimostrazione di quanto sostenuto, l'intermediario allega copia del piano di ammortamento nonché del prospetto di liquidazione del capitale residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza contrattuale, debitamente sottoscritto dal ricorrente. L'intermediario riferisce che, quanto spettava al ricorrente a titolo di oneri recurring non maturati – nel caso di specie le commissioni in favore della mandataria per la gestione del finanziamento – è già stato restituito, mentre nulla è invece dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche, in quanto gratuite, né a titolo di spese incasso quote in quanto non addebitate. Rientrano tra gli oneri up front, secondo l'intermediario, le commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento



del finanziamento incluse le spese di istruttoria e le provvigioni all'intermediario del credito (tali costi sono stati fatturati dall'intermediario non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento). In ultimo, il resistente rileva che la sentenza Lexitor non è applicabile al caso di specie per plurime ragioni e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente corrisposte dal sottoscrittore di un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata.

La giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: *“il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione”*.

Tanto premesso, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha deciso di adottare il medesimo criterio invalso nella interpretazione degli altri collegi territoriali e, alla luce di ciò, ha ritenuto che anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b.

Per quanto riguarda imposte e tasse il Collegio rileva che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

Alla luce di ciò, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”* e questo Collegio territoriale



dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, secondo le più recenti posizioni condivise tra Collegi, questo Arbitro ritiene che le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento debbano considerarsi *recurring*, mentre le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto debbono ritenersi *up front*. Con riferimento alle provvigioni dell'intermediario del credito il Collegio ritiene potersi fare riferimento alla decisione n. 22084 del 26.09.2019, secondo cui esse sono *up front* quando, pur essendo intervenuto un intermediario ex art. 106 TUB, è presente agli atti l'allegato al SECCI che descrive l'attività di tale soggetto limitandola alla fase di perfezionamento del contratto. Quanto alla parte della domanda con la quale parte ricorrente richiede la restituzione degli interessi non maturati, calcolata secondo il metodo lineare, il Collegio osserva che l'applicazione del metodo lineare alla restituzione degli interessi sembrerebbe previsto dalla stessa documentazione contrattuale, che enuncia un criterio di calcolo analogo per gli interessi e gli altri oneri. Secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi, in presenza di specifica domanda gli interessi dovranno essere rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*, mentre, per gli oneri *up front* si applicherà invece in ogni caso il criterio della curva degli interessi (si veda, sul punto decisione n. 10003 del 04.06.2020).



###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,76%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,29%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm mand perfezioname (up front)	€ 585,60	€ 351,36	€ 230,11	<input type="radio"/>		€ 230,11
<input type="radio"/>	prov int del credito (up front)	€ 2.196,00	€ 1.317,60	€ 862,91	<input type="radio"/>		€ 862,91
<input type="radio"/>	interessi (recurring)	€ 8.046,55	€ 4.827,93	€ 3.161,85	<input type="radio"/>	€ 3.162,31	€ 1.665,62
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.758,64

Quanto alla domanda di rimborso delle quote indebitamente trattenute, parte ricorrente ha prodotto evidenza dell'accredito della pensione mensile attestante l'addebito della quota di cui chiede il rimborso, pari a € 244,00; non avendo l'intermediario fornito prova della restituzione al cliente, l'importo della quota dovrà essere rimborsata al ricorrente

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.002,64 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA